

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO AI SENSI DELL'ART.22 DELLA COSTITUZIONE O.I.L. SULLE MISURE PER DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE N.13/1921 CONCERNENTE "LA BIACCA".

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame ed in ordine alle modifiche intervenute dall' invio dell'ultimo rapporto si rappresenta preliminarmente che la legge 19 luglio 1961, n.706 è stata abrogata con Legge 6 agosto 2008,n.133.

Attualmente il divieto all'impiego in pittura del carbonato di piombo, del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze è disposto dal Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), modificato dal Regolamento (CE) n.552/2009 della Commissione del 22.06.2009 (punti 16 e 17 dell'Allegato XVII).

Un'ulteriore modifica sotto il profilo normativo è rappresentata dall'entrata in vigore del nuovo Testo Unico della Sicurezza, il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, successivamente modificato dal Decreto Legislativo n.106/2009. Il nuovo testo unico, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,n.123 ha riformato, riunito ed armonizzato le precedenti disposizioni normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In riferimento ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si precisa quanto segue.

ARTICOLI 1 e 2

In ordine alle fonti normative si richiama il Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII.

Il suddetto Regolamento, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006, stabilisce per i composti organici del piombo quanto segue:

<p><i>16. Carbonati di piombo:</i></p> <p><i>a) Carbonato anidro neutro</i> <i>(PbCO₃)</i></p> <p><i>N. CAS 598-63-0</i></p> <p><i>N. CE 209-943-4</i></p> <p><i>b) Diidrossibis(carbonato) di tripiombo</i> <i>2Pb CO₃-Pb(OH)₂</i></p> <p><i>N. CAS 1319-46-6</i></p> <p><i>N. CE 215-290-6</i></p>	<p><i>Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.</i></p> <p><i>Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 13 sull'uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio l'uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni.</i></p>
---	---

In relazione a quanto sopra riferito si comunica che attualmente non esistono deroghe al divieto d'uso delle suddette sostanze o delle miscele che le contengono, per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni.

Articolo 3

Si ribadisce preliminarmente quanto comunicato nel precedente Rapporto in ordine al decreto legislativo n.345/1999 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

L'art.7 comma 1 introduce uno specifico divieto di adibire gli adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni, non più soggetti all'obbligo scolastico) alle lavorazioni, ai processi e ai lavori espressamente indicati nell'Allegato 1 – aggiunto alla Legge 977/1967 dall'art.15 del D.Lgs.n.345/1999 in attuazione della Direttiva 94/33/CE. Si tratta di mansioni che espongono ad

agenti fisici, biologici e chimici (tra i quali sostanze e preparati classificati dalla legge come tossici, corrosivi, esplosivi o estremamente infiammabili, sostanze o preparati classificati irritanti o come agenti cancerogeni, piombo e amianto).

L'art.7, comma 2 stabilisce, in deroga al divieto generale, che le attività sopra descritte possano essere svolte dagli adolescenti *per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo necessario alla formazione stessa, purchè siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legge vigente.*

Al riguardo si specifica che su questo punto in particolare si sono incentrate le modifiche apportate dal D.Lgs.n.262/2000 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999,n.345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'art.1, comma 4, della legge 24 aprile 1998,n.128”. L'art.7 comma 2 come modificato stabilisce, infatti che, in deroga al divieto generale, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nel suddetto allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolti, oltre che in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, *anche in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista (e quindi anche all'interno dei locali aziendali) fermo restando le condizioni sopra citate.*

Nessuna modifica o integrazione si registra rispetto a quanto comunicato nel precedente Rapporto in ordine al divieto di adibire le donne di qualsiasi età ai lavori di pittura che comportino l'uso del carbonato di piombo, né in ordine alla tutela delle lavoratrici madri per le quali restano valide le previsioni contenute nell'art.7 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, a cui si rinvia.

Articolo 5

Relativamente alle previsioni di cui al punto IV si fa riferimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rideterminata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (pubblicato sulla G.U. 30 aprile 2008, n.101 suppl.ordinario n.108), a cui si rinvia.

A tale Decreto Legislativo si vanno ad aggiungere le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” riconosciute dall'INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione

contro gli infortuni sul Lavoro, pubblicate con decreto ministeriale 9 aprile 2008 (G.U. n.169 del 21 luglio 2008) che in merito al piombo recitano:

<i>MALATTIE (ICD-10)</i>	<i>LAVORAZIONI</i>	<i>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</i>
<i>10) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI:</i>		
<i>a) NEUROPATIA PERIFERICA</i>		<i>4 anni</i>
<i>b) ENCEFALOPATIA TOSSICA</i>		<i>4 anni</i>
<i>c) NEFROPATIA</i>		<i>8 anni</i>
<i>d) ANEMIA SATURNINA</i>	<i>Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti</i>	<i>3 anni</i>
<i>e) COLICA SATURNINA</i>		<i>1 anno</i>
<i>f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)</i>		<i>4 anni</i>

Per completezza di informazione si allega copia della circolare n. 47 del 24 luglio 2008 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL, avente ad oggetto le “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura. D.M. 9 aprile 2008” dalla quale si ricava che il superamento della definizione generica “malattia da...” con la denominazione della patologia tabellata rende di fatto più efficace l'operatività della presunzione legale di origine che, a fronte della denuncia di una malattia nosologicamente definita, cioè nominativamente indicata in tabella, è operante una volta che siano state accertate l'esistenza della patologia e l'adibizione non sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione che espongono all'agente patogeno indicato in tabella.

La presunzione legale d'origine professionale della patologia denunciata potrà, quindi, essere superata *solo ed esclusivamente* dimostrando che:

- il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, ove specificamente indicate
- il lavoratore sia stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a cagionare la patologia
- la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa.

Domanda Diretta

Articolo 7 letto congiuntamente con la Parte V del formulario del Rapporto

Di seguito si riportano, conformemente a quanto richiesto nell'art. 7 del questionario, le malattie professionali da "piombo" denunciate e definite dall'INAIL:

Periodo 2005-2008

	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
<i>denunciate</i>	<i>26</i>	<i>16</i>	<i>8</i>	<i>22</i>
<i>riconosciute</i>	<i>14</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>11</i>
<i>indennizzate</i>	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>10</i>

Con specifico riguardo al punto V del formulario del rapporto si ritiene opportuno fornire informazioni di carattere generale inerenti l'**attività di vigilanza e prevenzione** svolta sul territorio nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si rileva preliminarmente che nel modificare il Titolo V della Costituzione italiana, la Legge Costituzionale n.3/2001 ha inserito all'art.117, comma 3 la "tutela e sicurezza sul lavoro" quale materia assegnata alla competenza legislativa concorrente delle Regioni e Province Autonome.

Ciò premesso, l'art.13 del D.Lgs.n.81/2008 ha sostanzialmente ribadito la ripartizione esistente tra i vari organismi prevista dall'art.23 del D.Lgs 626/94, prevedendo peraltro la possibilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, di un ampliamento delle funzioni degli organi ispettivi del Ministero del Lavoro (art.13, comma 2, lett.c)).

Attualmente la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vengono svolte dalle ASL, aziende sanitarie locali competenti per territorio (Servizio di prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) e dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro che esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza del lavoro in alcune attività espressamente elencate nel testo del decreto, tra le quali rientrano “attività comportanti rischi particolarmente elevati.

Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi la vigilanza è esercitata nel quadro di coordinamento territoriale di cui all'art.7 del D.Lgs 81/2008.

A partire dall'anno 2007, in attuazione del **Patto per la salute nei luoghi di lavoro** (D.P.C.M. 17.12.2007), le Regioni e P.A. hanno lavorato alla costruzione di un sistema di rilevazione dell'assetto organizzativo e produttivo dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle ASL sul territorio nazionale. Il progetto ha previsto la messa a punto di un sistema informatizzato, implementato da ciascuna Regione con i propri dati. Attualmente tutte le Regioni e P.A. e tutti i 184 Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro partecipano al progetto.

Il Coordinamento tecnico interregionale Prevenzione, Igiene ,Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro ha trasmesso una sintesi dell'attività svolta dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che mette a confronto i dati riferiti agli anni 2007 e 2008 relativi, tra l'altro, al numero dei sopralluoghi eseguiti, al numero delle aziende e dei cantieri edili ispezionati, alle inchieste sulle malattie professionali concluse, ecc., dalla quale però non è possibile estrapolare dati specifici inerenti la materia della Convenzione in oggetto.

Tabella di sintesi dell'attività svolta dai Servizi PSAL. Confronto anni 2007-2008

	2007 N°	2008 N°
N. sopralluoghi eseguiti	173.752	214.070
N. aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione	110.893	130.305
N. di violazioni rilevate	71.149	69.039
N. provvedimenti di ordine amministrativo e penale	54.442	59.626
N. complessivo di cantieri edili ispezionati	41.457	51.913
N. di cantieri edili non a norma	16.547	22.999
N. inchieste infortuni concluse	21.573	21.682
N. inchieste malattie professionali concluse	8.603	10.417
N. aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie	37.448	31.081
N. aziende/ cantieri controllati con indagini di igiene industriale	3.552	3.658
N. interventi di informazione e assistenza	18.675	15.492
N. ore di formazione	32.203	40.070
N. persone formate	79.035	100.856

Per quanto concerne invece l'attività di prevenzione, nell'ambito del coordinamento interregionale della Prevenzione, tra i vari gruppi di lavoro interregionali operanti (Gruppo interregionale di Lavoro sull'amianto, Gruppo Interregionale di lavoro sugli Agenti Fisici, Gruppo Interregionale su Macchine e Impianti) si segnala, in ordine alla materia trattata, il Gruppo di lavoro Interregionale “Agenti Chimici”

Il gruppo di lavoro ha condiviso i seguenti documenti di aggiornamento alla luce del D. Lgs. 81/08 e succ. modifiche:

- Registrazione degli esposti ad agenti cancerogeni e/o mutageni nell'individuazione delle priorità per gli interventi di Prevenzione e Protezione
- La vigilanza ed il controllo in materia di sostanze e preparati pericolosi: attività istituzionale

decisiva per una corretta applicazione dei titoli vii e vii-bis del decreto legislativo 626/94

- Il rischio chimico irrilevante per la salute. Gli orientamenti da osservare nel processo di valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori
- Il rischio chimico basso per la sicurezza: l'individuazione dei principali fattori per effettuare una valutazione del rischio chimico per la sicurezza;
- Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (titolo IX capo I – D.LGS 81/2008).

Il presente Rapporto è stato inviato alle organizzazioni sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- **Regolamento (CE) n.552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009**
- **Decreto Legislativo 4 agosto 1999,n.345**
- **Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.262**
- **Decreto 9 aprile 2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**
- **Circolare n.47 del 24 luglio 2008 dell'INAIL-Direzione Generale-Direzione Centrale Prestazioni**
- **Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008**
- **D.P.C.M. 21 dicembre 2007**